

ALLEGATO B_SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO E _____, PER L'ADOZIONE/SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la
residenza municipal del Comune di Monte San Giovanni Campano

TRA

IL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, di seguito COMUNE, con sede in Monte San Giovanni
Campano, piazza G. Marconi n. 1, C.F. _____, in questo atto rappresentato dal Geom. Paolo
Ottaviani, in qualità di Responsabile del Servizio Manutentivo, ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

E

_____, di seguito AFFIDATARIO, residente/con sede in _____ alla via
_____ C.F./P.I. _____

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme fondamentali della Sua organizzazione ispirate ai principi
fondamentali del D.Lgs 267/2000, promuove il diritto della partecipazione di tutti i cittadini alla cura dei beni
comuni, favorendo forme di collaborazione e autogestione delle aree destinate a verde pubblico urbano per la loro
valorizzazione, attraverso la forma dell'adozione e sponsorizzazione;

Con deliberazione di C.C. n. 40 del 31/05/2022 è stato approvato il regolamento per la gestione di aree verdi del
Comune di Monte San Giovanni Campano mediante affidamento a soggetti esterni;

Con Delibera di Giunta C. n. 81 del 03/08/2022 si è proceduto all'individuazione delle aree verdi suscettibili di
affidamento;

Con determinazione n. 1236 del 14/10/2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento in adozione
e/o sponsorizzazione di aree verdi comunali, con allegati modello di manifestazione di interesse e schema di
convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 _ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente convenzione è la adozione/sponsorizzazione, da parte dell'Affidatario
_____, della seguente area verde _____ sita in
_____ identificata catastalmente al foglio _____ particella _____.

ART.2 _ OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna, per il periodo di durata della presente convenzione, ad eseguire, a propria cura e spese,

tutte le attività elencate dall'art 6 (attività comuni e attività di dettaglio per la specifica tipologia di affidamento) del vigente regolamento comunale per la gestione delle aree verdi approvato con D.C.C. n. 40 del 31/05/2022 nonchè ogni ulteriore attività prevista dal progetto allegato alla manifestazione di interesse.

La consegna in affidamento, a titolo gratuito dell'area da parte dell'Amministrazione, non muta in nessuna condizione giuridica la destinazione dell'area verde che rimarrà di uso pubblico.

L'affidatario si impegna:

- a) realizzare le attività di cui alla presente convenzione avvalendosi delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà, previa verifica del possesso dei necessari requisiti/abilitazioni all'uso;
- b) segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio Manutenitivo del Comune di Monte San Giovanni Campano eventuali esigenze di interventi straordinari, guasti a impianti e/o attrezzature non rientranti nelle proprie competenze.

L'affidatario si impegna inoltre a garantire il mantenimento di una condizione di oggettivo decoro e corretta fruizione dell'area verde.

L'Affidatario nomina quale referente nei rapporti con il Comune, a garanzia del regolare svolgimento e della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione il/la sig./sig.ra _____, i cui contatti saranno comunicati dall'Affidatario medesimo al Responsabile del servizio Manutenitivo entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Eventuali modifiche a tale nomina dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della presente convenzione, mentre l'Affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura e onere le attività manutentive.

È fatto obbligo all'Affidatario di rispettare e mantenere le funzioni a uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

L'Affidatario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni contenute, oltre che nella presente convenzione, anche nell'Avviso pubblico e nel Regolamento comunale per la gestione delle aree Verdi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 31/05/2022, di cui dichiara di avere preso completa visione.

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune è deputato alla verifica del rispetto da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area affidata richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

Il Comune, nel caso di affidamento in adozione, al fine di incentivare e sostenere l'Affidatario nell'attività di manutenzione del verde pubblico, potrà concedere un contributo su richiesta dell'affidatario.

Tale contributo non potrà in ogni caso assumere le caratteristiche di corrispettivo della prestazione e corrisponderà ad una percentuale minima, non superiore al 10% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'adottante. Detto contributo, contenuto entro il limite percentuale suddetto (10%), non potrà superare in ogni caso, per ciascuna area, l'importo annuo di € 200,00 in favore dello stesso affidatario.

Ai fini della erogazione del contributo, l'Affidatario dovrà presentare una dettagliata relazione con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo delle spese sostenute. Alla relazione dovrà altresì essere allegata la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini, etc). In ogni caso, saranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute ed attinenti all'attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra (relazione e documentazione comprovante le spese sostenute).

All'atto della consegna dell'area, sarà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile del servizio Manutenitivo e dall'Affidatario.

ART. 4 - MODIFICHE E/O MIGLIORIE DELL'AREA

L'affidatario non potrà apportare modifiche al progetto presentato nè in ogni caso eseguire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento e dal progetto medesimo senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Manutentivo.

In ogni caso, le attività suddette dovranno essere svolte dall'Affidatario in accordo e sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Manutentivo o del personale da questi incaricato.

L'Affidatario non potrà opporsi ai lavori interessanti l'area oggetto dell'affidamento che il Comune intendesse fare a propria cura e spese, né potrà chiedere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività a causa dell'esecuzione dei lavori stessi. Il Comune darà preventiva comunicazione all'Affidatario della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi.

Tutti gli interventi di miglioria effettuati dall'Affidatario saranno a cura e spesa dello stesso, senza che niente sia dovuto dal Comune; dette migliorie resteranno acquisite gratuitamente al Comune al termine della convenzione. Qualora il Comune rilevi la realizzazione di opere e/o l'alterazione dei luoghi non preventivamente autorizzate, è facoltà dello stesso assegnare all'Affidatario un congruo termine per il ripristino dello stato dei luoghi e nel caso di perdurante inadempienza, la presente Convenzione potrà essere risolta e il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico dell'Affidatario.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di anni _____.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

L'affidatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulato con il Comune.

L'affidatario è tenuto a stipulare una specifica polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da possibili danni a persone e/o cose, comunque derivanti dall'utilizzo di strutture installate dall'affidatario stesso ovvero da incuria della cosa data in custodia o comunque dalle attività a proprio carico oggetto della convenzione/contratto, oltre che specifica polizza a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti che svolgono per proprio conto le attività previste dall'art. 6 del regolamento per la gestione delle Aree Verdi di cui alla Deliberazione C.C. n. 40 del 31.05.2022.

Dette polizze dovranno essere prodotte dall'affidatario all'atto della stipula della convenzione/contratto.

L'affidatario assume la responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili all'utilizzo di strutture installate dall'affidatario stesso ovvero a incuria della cosa data in custodia o comunque alle attività a proprio carico oggetto della convenzione/contratto, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario assume altresì la responsabilità per eventuali infortuni occorsi ai soggetti che svolgono per proprio conto le attività previste dall'art. 6, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Per l'affidamento delle aree verdi non è dovuto il canone unico in materia di pubblicità, nonché per l'occupazione del suolo pubblico.

In relazione a quanto sopra, l'Affidatario ha prodotto le seguenti polizze:

- Polizza n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con scadenza _____;
- Polizza n. _____ rilasciata da _____ in data _____ con scadenza _____;

Tali polizze dovranno essere mantenute in vigore fino alla scadenza della presente Convenzione.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Affidatario degli impegni previsti nei precedenti articoli. Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del

comportamento inadempiente dell’Affidatario.

L’Affidatario può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell’Ente Pubblico, di impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione.

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione della presente convenzione l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento di cui al successive art. 10.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Frosinone. Sono ammesse forme conciliative tra le parti e resta escluso l’arbitrato.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi allo svolgimento delle attività della presente Convenzione comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro 7 giorni dalla variazione intervenuta. Il Comune non esegue alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti e di conseguenza i termini di erogazione dell’eventuale contributo s’intendono sospesi.

ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Monte San Giovanni Campano, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 44 del 17.04.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione della presente convenzione.

ART. 11 - RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l’Affidatario rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 12 - SPESE E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Manutentivo _____

L’Affidatario _____